

Codice DB1413

D.D. 23 marzo 2012, n. 754

R.D.523/1904, D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R. Autorizzazione idraulica n. 26/12. Richiesta di concessione breve (5 giorni) relativa alla realizzazione di una pista provvisoria di cantiere nell'alveo del fiume Toce per l'effettuazione di sondaggi geognostici connessi con il progetto di allargamento del ponte della S.P. n. 71 di Masera, nei Comuni di Montecrestese e Crevoladossola (VB). Richiedente: Provincia del VCO.

Vista la richiesta del 14/03/2012 ns. prot. n. 23417/DB14.13 presentata dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola, con sede in Via dell'Industria 25 a Verbania, finalizzata ad ottenere la concessione breve relativamente alla realizzazione di una pista provvisoria di cantiere nell'alveo del fiume Toce per l'effettuazione di sondaggi geognostici connessi con il progetto di allargamento del ponte della S.P. n. 71 di Masera, nei comuni di Montecrestese e Crevoladossola (VB).

All'istanza sono allegati gli elaborati tecnici in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Considerato che l'intervento in oggetto prevede opere di modesta entità che verranno mantenute per un periodo previsto di soli 5 giorni, ai sensi dell'art. 8 c. 3 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R non si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio dei Comuni interessati.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Preso atto che, ai sensi della tabella A allegata alla L.R. n. 12/2004 come modificata con D.P.G.R. n. 14/2004, D.G.R. 5-5072 del 08.01.2007, L.R. 9/2007 e L.R. 25/2010, non è previsto il pagamento di canone demaniale per l'intervento in oggetto.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 23/08;
vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004;

determina

1. di autorizzare la Provincia del Verbano Cusio Ossola, con sede in Via dell'Industria 25 a Verbania, alla realizzazione di una pista provvisoria di cantiere nell'alveo del fiume Toce per l'effettuazione di sondaggi geognostici connessi con il progetto di allargamento del ponte della S.P. n. 71 di Masera, nei comuni di Montecrestese e Crevoladossola (VB), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza del 26.09.2011 ns. prot.

n. 72754/DB14.13 che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- L'opera in oggetto dovrà essere realizzata nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore.
- L'autorizzazione è accordata per un periodo pari a 5 giorni, termine oltre il quale la pista dovrà essere completamente rimossa e ripristinato lo stato dei luoghi. E' fatta salva la facoltà di richiedere una proroga qualora, per giustificati motivi tecnici, si rendesse necessario mantenere l'opera oltre tale termine.
- Le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati.
- Durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua.
- I lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data della concessione, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.
- Il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato.
- L'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore.
- Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.
- La presente autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

- In fase operativa dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'allegato A della D.G.R. 72-1375 del 29 Marzo.2010.

2. Di dare atto che, ai sensi della tabella A allegata alla L.R. n. 12/2004 come modificata con D.P.G.R. n. 14/2004, D.G.R. 5-5072 del 08.01.2007, L.R. 9/2007 e L.R. 25/2010, non è previsto il pagamento di canone demaniale per l'intervento in oggetto.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole